



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 32 DEL 30/10/2012**

Oggetto: **DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011, 8 E 9 D.LGS 23/2011.**

L'anno **duemiladodici**, addì **trenta**, del mese di **ottobre**, alle ore **21:25** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. SILVANO ROBERTO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. MILOSCIO DOMENICO	Consigliere	X	
4. TAVELLA GIUNLUCA	Consigliere	X	
5. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere		X
6. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
7. BOTTAZZI EUGENIA	Consigliere	X	
8. BARCO CRISTIANO	Consigliere	X	
9. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
10. MASTORCI MARA	Consigliere		X
11. CERCHIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12. MEUCCI ALESSANDRO	Consigliere	X	
13. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
14. CAPETO GIORGIO	Consigliere	X	
15. PORRO CRISTINA	Consigliere		X
16. MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
17. LAVELLI LUCIANA	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>14</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. VISCA DR. MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ROBERTO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

**Deliberazione n° 32 del 30.10.2012**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011, 8 E 9 D.LGS 23/2011.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n° 23/2011 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO** l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha modificato il regime dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) prevedendo in particolare:

- l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e ai fabbricati rurali;
- la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

**VISTO** altresì il D.Lgs 504/1992, istitutivo dell’ICI , al quale il sopra indicato Decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**CONSIDERATO** che:

- l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze come definite dall’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione , la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni nella L. 133/94 e che i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%;

**RILEVATO** che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le altre pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200.00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica anche agli immobili individuati dall’art. 8 co. 4 del D.Lgs 504/92 e in particolare:

- le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari ora Agenzie Territoriali per la Casa (ATC);

**RITENUTO** che, rispettivamente, ai sensi dell’art. 13 co. 9 e 9 bis D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i. i Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra cui rientrano anche i soggetti di cui sopra e nel caso di immobili locati, nonché ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa Costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati e per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori ;

**RILEVATO** altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per l'abitazione principale a favore del soggetto passivo persona fisica è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

**PRESO ATTO** che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e altri istituti comunque denominati;
- Unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerati direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- Immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio;
- Casa coniugale assegnata all'ex coniuge a titolo di diritto di abitazione;

**RITENUTO** opportuno evidenziare che il D.L. 201/2011 ha espressamente abrogato alcune disposizioni incompatibili con la nuova disciplina del tributo in materia di immobili assimilati all'abitazione principale ai fini della determinazione dell'aliquota e delle relative agevolazioni;

**RILEVATO** che l'unica fattispecie assimilabile all'abitazione principale, ai sensi della vigente normativa di legge, è l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che il fabbricato non risulti locato, se deliberata dal Consiglio Comunale;

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 4 comma 12 quinquies D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione attribuendo, ai fini dell'imposta in oggetto, esclusivamente al coniuge assegnatario la qualifica di soggetto passivo in via esclusiva, cui spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

**RILEVATO**, altresì, che il legislatore ha riscritto integralmente la disciplina in materia di agevolazioni relative all'IMU prevedendo, in particolare ai sensi dell'art. 13 co. 3 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che la relativa base imponibile è ridotta del 50% nelle seguenti ipotesi:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002);
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono suddette condizioni;

L'Assessore DE MARCO Giovanni illustra le ragioni per le quali l'Amministrazione ritiene di proporre la conferma delle aliquote base dell'imposta previste dalla normativa di riferimento di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Interviene il Consigliere ORLANDO Enrico il quale rileva che si sarebbe potuto diversificare maggiormente tali aliquote, adottando iniziative volte ad agevolare le fasce della popolazione più deboli dal punto di vista socio-economico, quali, a titolo meramente esemplificativo, riduzioni per l'abitazione principale e contestuale e proporzionale aumento di quella per gli altri immobili, in particolare per i fabbricati sedi di istituti bancari o, viceversa, agevolare l'insediamento di nuove attività produttive, come fatto in altri Comuni in armonia con le disposizioni in materia di "Federalismo Fiscale".

Replica l'Assessore DE MARCO Giovanni sottolineando che l'Amministrazione ha attentamente vagliato queste possibilità ma ha ritenuto, in armonia con le indicazioni a tal fine formulate anche dal Responsabile del Servizio Sig.ra SCALETTA Daniela, di non diversificare le aliquote in argomento per ragioni prudenziali di carattere essenzialmente finanziarie finalizzate a garantire gli equilibri di bilancio, stante l'oggettiva incertezza sull'ammontare effettivo sia del gettito dell'imposta che dei trasferimenti erariali per l'anno 2012.

Dopo costruttiva discussione in cui, in particolare, Il Sindaco, dopo aver rilevato che sostanzialmente non è stata data attuazione alle disposizioni in materia di Federalismo Fiscale come si evince, altresì, dal fatto che il 50% del gettito dell'aliquota base del tributo viene devoluto allo Stato, ricorda che sono soggetti al pagamento dell'Imposta Municipale Propria, al contrario di quanto avveniva con l'I.C.I., anche i fabbricati rurali sia destinati ad abitazione che strumentali e questo determina un impatto significativo dal punto di vista socio-economico in quanto sul territorio comunale sono presenti importanti attività agricole. Concludendo il Suo intervento il Sindaco ribadisce che l'Amministrazione ha ritenuto di non aumentare le aliquote previste dalla normativa di legge sopra richiamata al fine di non gravare ulteriormente la pressione fiscale a carico dei cittadini, fermo restando che si effettuerà un attento e costante monitoraggio del gettito dell'imposta e delle altre entrate al fine di evitare squilibri di bilancio.

**RILEVATO** che sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'Ufficio Tributi, al fine di garantire un gettito derivante dalla nuova Imposta Municipale Propria (IMU) sull'abitazione principale almeno pari al rimborso statale ora soppresso relativo al mancato gettito dell'ICI su tale tipologia di immobili, occorre prevedere l'aliquota dello 0,4%;

**RILEVATO** inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al Comune un gettito non inferiore a quanto il Comune introitava a titolo di ICI, sia necessario determinare, rispettivamente, un'aliquota base dello 0,76% e dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, senza prevedere ulteriori agevolazioni e aliquote ridotte, fatta salva l'ipotesi di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che il fabbricato non risulti locato;

**VISTO** l'art. 9 co 3 del D.L. 174/2012 che ha differito al 31 Ottobre 2012 il termine per deliberare le aliquote e stabilire le relative disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità amministrativa e del Responsabile del Servizio Tributi in merito a quella tecnica del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**CON** voti favorevoli n° 10 e astenuti n° 4 (ORLANDO ENRICO, CAPETO GIORGIO, LAVELLI LUCIANA e MANFREDINI MONICA) espressi in forma palese

## DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012** così come di seguito specificato:
  - **aliquota base: 0,76%**;
  - **aliquota ridotta: 0,4%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
  - **aliquota ridotta: 0,2%** per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  
2. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di non prevedere ulteriori agevolazioni e aliquote ridotte;
  
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
SILVANO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio di questo Comune dal **06 novembre 2012** è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **06 novembre 2012** sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì, **06 novembre 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **06 novembre 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO